



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 31/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno 31/07/2020, addì trentuno del mese di luglio alle ore 09:50, nella SALA CONSILIARE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CIAVATTA CLAUDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	VARRIALE FABRIZIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	PIETRO SOLDATELLI	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	BACCHIOCCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
12	POLICI NICOLA ALBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	FEDERICI ALESSIA	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: MODIFICHE/INTEGRAZIONI

Il Sindaco F. Vita illustra brevemente il punto all'ordine del giorno quindi dà la parola al responsabile **settore tributi dott.ssa M. Lucia Torri** presente in aula che spiega il regolamento Tari in discussione.

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio pone a votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 15/07/2014;

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando in coerenza con la novellata disciplina normativa i seguenti articoli:

- art. 6 c. 2 sostituito integralmente, aggiunto il c.7;
- art. 13 c.1 modificato, c. 3 integrato;
- art. 16 c. 3 e 5 modificati;
- art. 17 c. 4 integrato;
- art. 19 sostituito;

- dall'art. 20 all'art. 25 inseriti;
- art. 26 sostituito;
- aggiunto l'allegato A con l'elenco delle utenze non domestiche suddivise nelle categorie previste dalla normativa di specie.

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato atto inoltre del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **24.07.2020 prot. com.le nr. 15416**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 33 del 15/07/2014, come segue:

Art. 6 Determinazione della tariffa di riferimento

c. 2. La tariffa è commisurata alla quantità ed alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabili dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, c. 654, della Legge n. 157/2013, salvo quanto disposto dal successivo c.660. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019. *(comma sostituito integralmente)*

c. 7. A decorrere dal 2020 le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11 indicata dal DPR n. 158/1999. *(comma aggiunto)*

Art. 13 Piano finanziario

c. 1. Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'ufficio Tributi secondo i dati trasmessi per competenza dai settori interessati dal servizio e secondo quanto previsto dalla normativa di specie. *(comma modificato)*

3. Il Piano finanziario è approvato dal comune ovvero dall'autorità competente. *(comma modificato)*

Art. 16 Versamento e Riscossione del Tributo

c. 3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, dal 1° luglio 2020 è obbligatorio il pagamento tramite Pago PA. *(comma integrato con l'iscrizione dal 1° luglio 2020 è obbligatorio il pagamento tramite pago PA).*

c. 5. Il versamento del tributo è effettuato in 2 o massimo 3 rate, scadenti nei mesi di marzo, luglio e novembre oppure nei mesi stabiliti nella Deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI. E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. *(comma modificato).*

Art. 17 Dichiarazione

c. 4 *(integrato dal secondo capoverso)* Essa deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata direttamente al Comune di Nepi oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- il servizio postale;

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.nepi.vt@legalmailpa.it.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Inoltre, nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

Art. 19 Accertamenti

c. 1 L'Ufficio Tributi provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della Tassa sui rifiuti e per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

c. 2 Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

c. 3 Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Gli Artt. 20 Sanzioni, 21 Riscossione Coattiva, 22 Contenzioso, 23 Trattamento dei dati personali, 24 Funzionario responsabile del tributo, 25 Clausola di adeguamento (Articoli integralmente inseriti)

Art. 26 Entrata in vigore e abrogazioni

c. 1 Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

c. 2 Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

c. 3 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. *(articolo sostituito)*

Inoltre aggiunto l'Allegato A – Categorie di utenze non domestiche (Comuni da 5.000 AB)

- 2) di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che il “*Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*” entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti all’art. 16 dello Statuto Comunale e disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio *on-line* nonché sul sito istituzionale dell’Ente al fine di garantirne la massima diffusione;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “*Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*” per l’anno 2020

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FABRIZIO VARRIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)